

**Da:** Organizzazione Periferica FIPAV <periferia@federvolley.it>  
**Inviato:** lunedì 2 marzo 2020 11:42  
**A:** Comitati Regionali; Comitati Territoriali  
**Oggetto:** Aggiornamenti sull'attività sportiva alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020  
**Allegati:** Gazzeta Ufficiale DPCM 1 marzo 2020.pdf

La Federazione Italiana Pallavolo, in riferimento alla situazione dell'infezione da CORONAVIRUS, nel prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con data 1 marzo 2020 che determina le ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19, prevede il proseguo dell'attività sportiva secondo le seguenti indicazioni a far data dal 2 marzo 2020 e fino al giorno 8 marzo 2020 e salvo diverse e/o ulteriori disposizioni delle Autorità competenti::

- **Sospensione totale dell'attività agonistico-sportiva** nei comuni della "zona rossa" \* (art. 1 comma 1, punto C).
- **Ripresa dell'attività agonistico-sportiva** con la limitazione dello svolgimento a "porte chiuse" di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle Province di Pesaro Urbino e Savona. Divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province (art.2). La stessa limitazione riguarderà alcuni comuni della Provincia di Benevento (San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, Teleso, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi) in virtù di apposite ordinanze comunali valide fino al 7 marzo 2020.
- **Ripresa regolare dell'attività agonistico-sportiva** e di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento senza limitazione alcuna, per tutte le altre Regioni Italiane non direttamente interessate dal DCPM del 1 marzo 2020 e da altre ordinanze locali con misure restrittive.

\**Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'*

Seguono le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4 del DCPM del 1 marzo 2020:

Misure igieniche:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

La FIPAV, rimane in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative in attesa di ulteriori sviluppi ed indicazioni circa lo svolgimento dell'attività sul territorio italiano.

**Area Periferia e Tecnico Sportiva**

\*\*\*\*\*

Federazione Italiana Pallavolo



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

UFFICIO PER LO SPORT

## AVVISO

In data 01 marzo 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020/14210>).

Con specifico riferimento alle previsioni in **materia di sport** di cui all'art. 2, si precisa quanto segue.

L'art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino al 08 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all'allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e **delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti**, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.

La **sospensione** prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda **soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere**, svolta all'interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.

Roma, 2 marzo 2020